

Condizioni generali di vendita

Articolo 1: Campo di applicazione e opponibilità delle Condizioni generali di vendita

1.1: Le presenti Condizioni generali di vendita (qui di seguito “CGV”) si applicano a tutte le vendite di *Prodotti* e *Materiali* (qui in seguito “*Merci*”) concluse da Haemonetics, aventi ad oggetto da una parte attrezzature, pezzi di ricambio e accessori (i “*Materiali*”), e dall’altra consumabili, reagenti e soluzioni (i “*Prodotti*”), salvo quanto diversamente stabilito mediante accordo scritto debitamente firmato da Haemonetics e dal cliente (qui di seguito il “*Cliente*”). Le presenti CGV si applicano inoltre alla fornitura di Software, come definito nel successivo Articolo 16, se identificato in un Preventivo, come definito all’Articolo 4.

1.2: L’emissione di un ordine e/o l’accettazione delle *Merci* ordinate comporta l’adesione definitiva, completa e senza riserve del *Cliente* alle presenti CGV. Le CGV comunicate al *Cliente* in una data anteriore alle presenti CGV sono considerate nulle e sono sostituite dalle presenti.

1.3: Le presenti CGV sono espressamente approvate e accettate dal *Cliente* che dichiara e riconosce di averne piena conoscenza. Di conseguenza, le presenti CGV prevalgono sulle condizioni generali di acquisto del *Cliente*, e il *Cliente* rinuncia alla facoltà di far valere qualsiasi documento contraddittorio, tra cui in particolare le proprie condizioni generali di acquisto, salvo se espressamente accettato da Haemonetics per iscritto. È nulla ogni eventuale aggiunta, eliminazione, modifica o cancellazione apportata alle presenti CGV, che non sia stata oggetto di approvazione da parte di Haemonetics. Tale requisito di accettazione per iscritto si applica anche qualora il *Cliente* faccia riferimento alle proprie condizioni generali di acquisto e Haemonetics non si opponga espressamente.

1.4: Il fatto che Haemonetics non si avvalga, in un determinato momento, di una qualsiasi clausola delle presenti CGV non deve essere interpretato come una rinuncia ad avvalersi in seguito di una qualsiasi delle suddette CGV.

Articolo 2: Ordini di *Merci*

2.1: Gli ordini sono vincolanti quando sono stati accettati da Haemonetics. Gli ordini devono essere inviati in forma scritta; gli ordini telefonici devono essere limitati a situazioni eccezionali di urgenza e devono essere confermati per iscritto dal *Cliente*. Haemonetics si riserva esplicitamente il diritto di rifiutare gli ordini, in particolare se non sono in forma scritta.

2.2: Ogni ordine deve indicare la referencia Haemonetics relativa alle *Merci* ordinate, la quantità ordinata alla tariffa in vigore, l’indirizzo di consegna e l’indirizzo di fatturazione.

2.3: Il *Cliente* può effettuare ordini aventi ad oggetto esclusivamente confezioni intere, conformemente alle modalità di confezionamento imposte da Haemonetics.

2.4: Haemonetics si riserva il diritto di apportare alle proprie *Merci* ogni modifica che ritenga opportuna e che ne permetta il miglioramento, nella presentazione e designazione, senza obbligo per Haemonetics di informarne i *Clienti*.

2.5: Il beneficio dell’ordine è personale e appartiene al *Cliente*.

Articolo 3: Spedizione – Consegna – Ricezione – Restituzione delle *Merci*

3.1: Modalità

La consegna delle *Merci* viene effettuata sia mediante consegna diretta al *Cliente*, sia tramite vettore presso il luogo indicato dal *Cliente* sull’ordine di acquisto. Il vettore non sarà in nessun caso autorizzato a eseguire prestazioni diverse dalla consegna dell’ordine in senso stretto. Qualsiasi modifica deve essere concordata con Haemonetics e potrebbe essere soggetta a costi di trasporto aggiuntivi. Le consegne vengono effettuate DAP (Incoterm 2020-ICC) con trasporto pagato all’indirizzo di consegna del *Cliente* indicato sulla conferma d’ordine rilasciata da Haemonetics, a condizione che l’indirizzo di consegna sia nello stesso paese in cui il *Cliente* ha sede legale. Qualsiasi consegna si effettua alla porta all’indirizzo di consegna del *Cliente*. Le modalità di consegna al di fuori del territorio di stabilimento del *Cliente* saranno oggetto di uno specifico accordo tra il *Cliente* e Haemonetics.

3.2: Termini

Il termine di consegna proposto da Haemonetics al *Cliente* è indicato esclusivamente a titolo indicativo e dipende dalla possibilità di approvvigionamento e di trasporto di Haemonetics. Tuttavia, se il tempo di consegna applicabile è superiore a tre settimane per i *Prodotti* e superiore a sei settimane per i *Materiali* rispetto alla data di consegna indicativa, l’ordine di acquisto relativo alle *Merci* in questione può essere annullato su richiesta del *Cliente*. Ciò non si applica quando il tempo di consegna è pari o superiore a questi periodi a causa di un evento di *Forza Maggiore* ai sensi dell’art. 6. Se la consegna è significativamente ostacolata o impossibile a causa di *Forza Maggiore* ai sensi dell’articolo 6 e l’impedimento non è solo di natura temporanea, Haemonetics ha il diritto di annullare la vendita delle *Merci* corrispondenti (in tutto o in parte). Lo stesso trova applicazione in caso di mancate o ritardate forniture a monte o di ritardi nei confronti di Haemonetics, nonostante la conclusione di un contratto di copertura, che comportano ritardi nelle consegne in base a un ordine di acquisto con il *Cliente* e di cui Haemonetics non è responsabile. In questi casi, Haemonetics informerà il *Cliente* non appena verrà a conoscenza dell’evento di *Forza Maggiore* o della problematica della fornitura (a seconda dei casi) e della sua scelta di annullare la vendita e rimborsare eventuali pagamenti già effettuati dal *Cliente* per il prezzo di acquisto. Questo costituirà l’unico rimedio del *Cliente* in tali circostanze e il *Cliente* non avrà diritto a ulteriori risarcimenti per eventuali perdite, danni o altri costi. Su specifica richiesta del *Cliente*, è possibile effettuare una consegna “express” (entro 24 ore, per ordini ricevuti entro le ore 10:00). Haemonetics deciderà al riguardo caso per caso, non avendo il *Cliente* diritto a pretendere la consegna espressa. In caso positivo, i costi e le condizioni particolari di tale consegna “express” saranno a carico del *Cliente*, conformemente alle tariffe del vettore in vigore al momento della ricezione dell’ordine da parte di Haemonetics, e saranno addebitati in fattura.

3.3: Rischi e riserve al momento della ricezione delle *Merci*

3.3.1: La ricezione risulta dalla firma della ricevuta di consegna da parte del *Cliente*.

3.3.2: Il *Cliente* è tenuto a controllare lo stato delle *Merci* immediatamente al momento della consegna, in termini di qualità, quantità, referenze delle *Merci* e conformità all’ordine, e notificare per iscritto a Haemonetics eventuali reclami entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle *Merci*. Eventuali difformità, compresi problemi di qualità non visibili durante l’ispezione, devono essere segnalate dal *Cliente* a Haemonetics immediatamente dopo la loro scoperta. Le *Merci* per le quali non è stata presentata contestazione in forma e tempo debiti, in conformità con quanto sopra, saranno considerati accettati dal *Cliente*.

3.3.3: Il *Cliente* deve aiutare Haemonetics a esercitare ogni azione giuridica nei confronti del vettore.

3.3.4: Il *Cliente* si impegna a non ritardare la ricezione delle *Merci*.

3.3.5: Nonostante la clausola di riserva di proprietà di cui all’articolo 8 delle presenti CGV, tutti i rischi di perdita e di deterioramento delle *Merci* vendute, nonché i danni che potrebbero derivare, sono trasferiti al *Cliente* a partire dalla data di consegna delle *Merci*.

3.3.6: Il *Cliente* sopporta l’onere delle assicurazioni derivanti dal trasferimento dei rischi e si impegna a dimostrare, su prima richiesta di Haemonetics, la sottoscrizione delle polizze assicurative che garantiscano le *Merci* consegnate con riserva di proprietà.

Articolo 4: Prezzi

Salvo condizioni specifiche negoziate da Haemonetics con il *Cliente*, le *Merci* sono fatturate alla tariffa in vigore alla data dell’ordine. In caso di errore del *Cliente* sul buono d’ordine, Haemonetics si riserva il diritto, con il consenso del *Cliente*, di correggere l’errore di quest’ultimo o di chiedere al *Cliente* l’emissione di un nuovo ordine alla tariffa esatta.

Nessuno sconto sarà concesso in caso di pagamento anticipato. I dettagli delle condizioni di pagamento sono specificati nel preventivo inviato al *Cliente* da Haemonetics per la vendita di *Merci* e la concessione di una o più licenze software (qui di seguito il “*Preventivo*”). Salvo indicazione contraria nel *Preventivo*, i prezzi sono espressi in Sterline inglesi qualora il *Preventivo* è emesso da Haemonetics Ltd. (Regno Unito), in Franchi Svizzeri qualora emesso da Haemonetics S.A. (Svizzera) con destinazione finale in Svizzera, ed in Euro in ogni altro caso, e si intendono netti, IVA esclusa e spese di spedizione escluse sul territorio di stabilimento del *Cliente*, sulla base delle tariffe comunicate al *Cliente* tramite *Preventivo*. I prezzi saranno maggiorati dell’aliquota IVA in vigore al momento della ricezione dell’ordine da parte di Haemonetics.

Haemonetics si riserva il diritto di modificare le proprie tariffe in qualsiasi momento. Tuttavia, essa si impegna a fatturare le *Merci* ordinate ai prezzi indicati al momento della registrazione dell’ordine.

Per gli ordini di *Prodotti* il cui valore al netto dell’IVA è inferiore al valore indicato nel *Preventivo*, Haemonetics si riserva il diritto di addebitare una commissione forfettaria pari all’importo indicato nel *Preventivo* al fine di coprire i costi amministrativi. In assenza di tali indicazioni sul *Preventivo* valgono le seguenti:

- per ordini di valore pari o superiore a CHF 500.00 IVA esclusa: i costi di trasporto e imballaggio sono a carico di Haemonetics (spese di trasporto e imballaggio

incluse)

- per ordini di valore inferiore a CHF 500.00 IVA esclusa, Haemonetics addebiterà al *Cliente* una commissione di gestione di CHF 50 più IVA.

I buoni emessi in favore del *Cliente* possono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di fatture esigibili. Qualsiasi imposta, tassa, diritto o altra prestazione dovuta ai sensi dei regolamenti applicabili, o di quelli di un paese importatore o di un paese di transito, è a carico del *Cliente*.

Articolo 5: Pagamento – Interessi di mora – Richiesta di garanzie

5.1: I pagamenti sono effettuati alla scadenza indicata sulla fattura e, in mancanza di indicazione della scadenza, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico bancario.

5.2: Ogni importo non pagato alla scadenza ai sensi dell'art. 5.1 comporta automaticamente l'applicazione di interessi di mora calcolati per giorno di calendario, che matureranno ogni giorno al tasso stabilito ai sensi dell'Art. 104 CO, senza pregiudizio di qualsiasi altro risarcimento che Haemonetics si riserva il diritto di reclamare. Gli interessi di mora sono calcolati sull'importo totale dovuto, tasse dovute dal *Cliente* incluse, della somma dovuta e decorrono a partire dalla data specificata nell'articolo 5.1, senza la necessità di previa messa in mora. Se entro quindici giorni dalla applicazione della clausola di ritardo nel pagamento, il *Cliente* non ha pagato le somme dovute, Haemonetics si riserva il diritto di annullare la vendita e potrà rivendicare in proprio favore il risarcimento di perdite, danni e costi in conformità con la legge applicabile. In caso di utilizzo e/o consumo delle Merci non pagate da parte del *Cliente*, Haemonetics si riserva il diritto (in aggiunta all'annullamento della vendita) di richiedere i danni che riterrà opportuni, a titolo di risarcimento del danno subito. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una sola rata comporterà l'esigibilità immediata dell'intero debito, senza necessità di messa in mora; ciò non si applica in caso di mancato pagamento non imputabile al *Cliente*.

Articolo 6: Forza maggiore e caso fortuito

Haemonetics non sarà responsabile se l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei propri obblighi sia il risultato di un evento di *Forza maggiore* o di caso fortuito. A tale effetto, per *Forza maggiore* si intende qualsiasi evento esterno, imprevedibile e inevitabile al di fuori del ragionevole controllo di Haemonetics, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, inondazioni, interruzioni nella fornitura di energia, materie prime o pezzi di ricambio, scioperi totali o parziali di qualsiasi natura tale da impedire il normale funzionamento della società fuori dal controllo di Haemonetics, come ad esempio in caso di scioperi dei trasporti, dei servizi postali, impossibilità di approvvigionamento, cambiamenti normativi, epidemie o pandemie, condizioni meteorologiche estreme, etc. Se si verifica una situazione del genere, Haemonetics si impegna a tenere informato il *Cliente*.

Articolo 7: Modalità di restituzione delle Merci

7.1: Restituzioni avviate da Haemonetics: Il *Cliente* può restituire qualsiasi delle *Merci* che sia stata danneggiata durante la consegna o consegnata per errore da Haemonetics, previo consenso scritto di Haemonetics e nel rispetto delle condizioni descritte nel successivo articolo 7.2, a spese e a rischio di Haemonetics. Il diritto del *Cliente* di richiedere l'adempimento successivo o di annullare la vendita a causa di un difetto, in conformità con l'art. 11, rimane inalterato e non richiede il previo consenso scritto né il rispetto delle condizioni descritte nel successivo articolo 7.2.

La restituzione dei *Materiali* può essere autorizzata nell'ambito del servizio tecnico post-vendita di Haemonetics presso la sede del cliente, alle condizioni stabilite nel contratto per l'assistenza relativo ai *Materiali*, o nei *Preventivi*, o nel foglio di lavoro emesso da Haemonetics in caso di assistenza post-vendita al di fuori del contratto di assistenza. Si faccia riferimento a queste condizioni per i termini e le condizioni relativi a qualsivoglia restituzione dei *Materiali*.

In caso di problema relativo ai *Prodotti*, in particolar modo se emerso durante il loro utilizzo, il *Cliente* è invitato a contattare immediatamente Haemonetics, che gli indicherà la procedura da seguire.

7.2: Restituzioni avviate dal Cliente: Il *Cliente* non può restituire le *Merci* senza il previo consenso scritto di Haemonetics; in mancanza di tale consenso, il *Cliente* si farà carico di tutti i costi relativi a tale restituzione non autorizzata. Haemonetics si riserva il diritto di addebitare al *Cliente* una commissione di gestione di CHF 100.00 IVA esclusa per la *Merce* restituita con un valore inferiore a CHF 2'000 IVA inclusa, e il 5% del valore della *Merce* restituita il cui valore complessivo è pari o superiore a CHF 2'000 IVA inclusa.

7.3: Termini e condizioni per la restituzione delle Merci (al di fuori dei servizi post-vendita):

I *Prodotti* sterili devono essere restituiti nel rispetto delle condizioni relative alla procedura "Return Material Authorization" (RMA), come indicato da Haemonetics, nella loro confezione originale conformemente alle modalità di condizionamento originali, senza iscrizioni. Il *Cliente* deve garantire la protezione delle *Merci* restituite durante il trasporto e deve rispettare le normative applicabili del vettore per evitare eventuali danni durante il trasporto. Le *Merci* restituite devono essere accompagnate da una ricevuta di ritorno, precedentemente fornita al *Cliente* da Haemonetics, da fissare sul pacco. Nessuno scambio e nessun buono potrà essere emesso in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del *Cliente*. Solo le *Merci* la cui idoneità all'utilizzo sia stata constatata da Haemonetics potranno dare diritto a una restituzione o a un rimborso; restano pregiudicati i diritti di garanzia legali del *Cliente* ai sensi dell'Articolo 11.

Articolo 8: Clausola di riserva di proprietà

Haemonetics mantiene la proprietà delle *Merci* vendute fino al completo pagamento del prezzo (importo principale e accessori dovuti dal *Cliente*). Nonostante il fatto che il rischio sia trasferito nel momento in cui le *Merci* sono consegnate al *Cliente*, il trasferimento di proprietà avviene soltanto al momento della ricezione del pagamento delle *Merci* da parte di Haemonetics. Haemonetics detiene tutti i diritti di proprietà fino a quando non abbia ricevuto il pagamento completo. Haemonetics ha diritto di annullare la vendita e di rientrare in possesso delle *Merci* in possesso o sotto il controllo del *Cliente* nei propri locali, se il *Cliente* viola uno qualsiasi dei suoi obblighi, e in particolar modo l'obbligo di pagare il prezzo. La restituzione delle *Merci* da parte del *Cliente* o la ripresa delle *Merci* da parte di Haemonetics non esonera il *Cliente* dai propri obblighi contrattuali derivanti dalle presenti.

Articolo 9: Utilizzo delle Merci

Il *Cliente* si impegna a rispettare e a far rispettare le prescrizioni di stoccaggio e di utilizzo indicate sulle confezioni e nelle documentazioni allegate alle *Merci*. Nella misura in cui è richiesta una formazione per l'uso delle *Merci*, il *Cliente* deve garantire che le *Merci* siano utilizzate solo da personale adeguatamente formato secondo le istruzioni per l'uso. Se tali prescrizioni di stoccaggio e utilizzo non sono rispettate, Haemonetics ha il diritto di adottare tutte le misure volte a garantire il livello di qualità e la reputazione delle proprie *Merci*, e si riserva il diritto di annullare gli ordini in corso e rifiutare eventuali ordini successivi del *Cliente*. Fatti salvi i casi di cui all'art. 11.3, Haemonetics non potrà essere ritenuta responsabile ogniqualvolta tali prescrizioni di utilizzo non siano state scrupolosamente rispettate.

Articolo 10: Installazione dei Materiali

Haemonetics è tenuta a comunicare al *Cliente* la data approssimativa di consegna dei *Materiali* presso il *Cliente* ed è responsabile della loro installazione *in loco*. Il *Cliente* non deve in nessun caso procedere al disimballaggio e/o all'installazione dei *Materiali*. Verrà fissato un appuntamento con il *Cliente* affinché un tecnico Haemonetics proceda alla messa in servizio dei *Materiali*. Una volta completata l'installazione, il tecnico Haemonetics esegue la procedura di collaudo per effettuare una dimostrazione del corretto funzionamento dei *Materiali*. Dopo la prova di collaudo, il tecnico consegnerà al *Cliente* un verbale di installazione, da firmare dal *Cliente* e Haemonetics.

Articolo 11: Garanzia – Manutenzione dei Materiali – Limitazione della responsabilità

11.1: Garanzia dei Materiali: I *Materiali* nuovi sono garantiti contro ogni difetto materiale o di fabbricazione per un periodo di dodici (12) mesi dalla data della fattura. I *Materiali* ricondizionati godono della stessa garanzia per un periodo di sei (6) mesi. Gli interventi di miglioramento effettuati in garanzia non avranno l'effetto di estendere la durata della garanzia. Il diritto del *Cliente* di recedere dal contratto in caso di mancata riparazione o sostituzione secondo le disposizioni di legge, di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto o di richiedere un risarcimento danni alle condizioni di cui all'Articolo 3 rimane invariato.

La garanzia non si applica ai difetti che il *Cliente* non ha notificato nelle forme e nei tempi previsti ai sensi dell'art. 3.3. Sono altresì esclusi i difetti e i deterioramenti provocati da usura naturale o da un evento esterno, in particolare da errata installazione, cattiva manutenzione, uso improprio da parte del *Cliente*, etc. o ancora da una modifica del *Material* effettuata dal *Cliente* non prevista o specificata nelle istruzioni d'uso fornite da Haemonetics. La manutenzione preventiva non è coperta da questa garanzia.

11.2: Garanzia dei Prodotti: Il periodo di garanzia per i *Prodotti* corrisponde alla *shelf-life* indicata sulla confezione, in alternativa è di un anno dalla data della

fattura.

11.3: Garanzia dei Software (come definito al seguente art. 16): Con riferimento al *Software*, Haemonetics garantisce che il *Software* funziona in modo sostanzialmente conforme a quanto descritto nella documentazione per l'utente che lo accompagna per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di installazione (la "*Garanzia Software*"). Se il *Cliente* presenta un reclamo di garanzia durante il periodo di *Garanzia Software*, specificando con ragionevole dettaglio la natura della deviazione dalla documentazione per l'utente, Haemonetics farà quanto economicamente ragionevolmente possibile per fornire una soluzione gratuita. A fini di chiarezza, Haemonetics non garantisce l'eliminazione di eventuali deviazioni che non influiscono materialmente sulle operazioni del *Cliente* che utilizza il software. Questo paragrafo stabilisce il rimedio esclusivo del *Cliente* e l'unica responsabilità di Haemonetics per qualsiasi violazione della *Garanzia Software*. Il *Cliente* può sottoscrivere un contratto di assistenza i cui termini e condizioni completi per il livello di servizi di assistenza selezionato sono disponibili su richiesta del *Cliente*.

11.4: Limitazione della responsabilità: La responsabilità totale di Haemonetics con riferimento a qualsiasi reclamo o pretesa avanzata dal *Cliente* nei confronti di Haemonetics durante un periodo di 12 mesi, non può eccedere il valore delle *Merci* acquistate dal *Cliente* da Haemonetics nel corso di tale periodo di 12 mesi. Nessuna disposizione delle presenti *CGV* limita o esclude la responsabilità per morte o lesioni personali causate da negligenza di Haemonetics e per richieste di risarcimento danni per dolo o colpa grave di Haemonetics. Restano impregiudicati i diritti derivanti dalla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.

Articolo 12: Diritti di proprietà intellettuale

Haemonetics, nonché tutte le appellazioni e i segni distintivi riportati sulle *Merci*, sono marchi registrati il cui utilizzo non è concesso al *Cliente* dalle presenti *CGV*. Le presenti *CGV* non implicano alcuna licenza o cessione di brevetto o di ogni altro diritto di proprietà industriale o di diritti di commercializzazione e/o distribuzione da parte di Haemonetics in favore del *Cliente* relativamente alle *Merci* cedute. Il *Cliente* dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e/o le direttive applicabili all'utilizzo delle *Merci*.

Articolo 13: Rivendita delle Merci

Il rispetto delle sanzioni applicabili riveste un'importanza fondamentale per Haemonetics. Pertanto, Haemonetics si aspetta che i propri partner contrattuali rispettino tutte le sanzioni applicabili e si adoperino al massimo per evitare che lo scopo di tali sanzioni venga vanificato da terzi. In particolare:

- (1) Il *Cliente* si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per utilizzo nella Federazione Russa, alcuna delle *Merci* fornite in virtù delle o in connessione con le presenti *CGV* che rientrano nell'ambito di applicazione in particolare dell'Ordinanza svizzera che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022 (SR 946.231.176.72) e dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, nella versione di volta in volta vigente.
- (2) Il *Cliente* si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che lo scopo del paragrafo 1 del presente Articolo 13 non sia vanificato da terzi situati a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori o partner logistici.
- (3) Il *Cliente* si impegna a mettere in atto e a mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio al fine di rilevare condotte da parte di qualsiasi soggetto terzo, situato a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori o partner logistici, che possano vanificare lo scopo del paragrafo 1 del presente Articolo 13.
- (4) Qualsiasi violazione dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente Articolo 13 costituirà inadempimento grave delle presenti *CGV*. In tal caso, Haemonetics avrà diritto di fare ricorso ai seguenti rimedi:
 - (i) risolvere qualsiasi contratto di fornitura e/o ordine di acquisto in essere tra Haemonetics e il *Cliente* e/o interrompere qualsiasi ulteriore fornitura di *Merci* al *Cliente*; e
 - (ii) se il *Cliente* è responsabile della violazione, una penale adeguata, il cui importo esatto sarà determinato da Haemonetics in ogni singolo caso a sua discrezione e potrà essere verificato dal tribunale competente in caso di controversia. Rimane impregiudicato il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni. La penale pagata sarà detratta dal risarcimento danni.
- (5) Il *Cliente* si impegna a informare tempestivamente Haemonetics in merito a qualsiasi problematica nell'applicazione dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente Articolo 13, incluse eventuali attività rilevanti da parte di terzi che possano vanificare lo scopo del paragrafo 1. Inoltre, il *Cliente* si impegna a fornire a Haemonetics, entro due settimane dalla semplice richiesta, tutte le informazioni relative al rispetto degli obblighi previsti dai paragrafi 1, 2 o 3 del presente Articolo 13.

Articolo 14: Vigilanza e responsabilità regolatoria

Haemonetics monitorerà e rispetterà le presenti disposizioni in materia di vigilanza. Se il *Cliente* riceve reclami o viene altrimenti a conoscenza di un incidente, difetto o non conformità effettivi o sospetti relativi alle *Merci*, il *Cliente* dovrà notificare tempestivamente Haemonetics e fornire a Haemonetics, su richiesta, le informazioni necessarie per approfondire l'incidente. Il Responsabile locale della vigilanza di Haemonetics è a disposizione per gli incidenti soggetti a segnalazione e può essere contattato a: vigilance.ch@haemonetics.com. Nell'effettuare le segnalazioni, il *Cliente* deve rispettare le leggi applicabili, incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Nell'ambito delle rispettive aree di controllo e responsabilità, le parti dovranno garantire il rispetto dei requisiti di legge applicabili alle *Merci*, in particolare delle disposizioni dell'Ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medici del 1 luglio 2020 ("ODmed") (SR 812.213) e dell'Ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del 4 maggio 2022 ("ODIV") (SR 812.219) (come di volta in volta modificate) e della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.

Articolo 15: Richiami di prodotto

Qualora Haemonetics proceda a un richiamo di prodotto o a un ritiro precauzionale delle *Merci* per motivi qualitativi legati al miglioramento tecnico ("*Richiamo*"), Haemonetics proporrà al *Cliente* un prodotto sostitutivo, che potrà essere dello stesso modello oppure un modello diverso con caratteristiche differenti, eventualmente aggiuntive, il che potrà richiedere un adeguamento dei termini contrattuali. Le parti concordano che, in caso di *Richiamo*, potrebbe non essere più possibile fornire al *Cliente* una *Merce*. I diritti di garanzia del *Cliente* ai sensi dell'Articolo 11 in caso di difetti resteranno inalterati in tal caso. In caso di *Richiamo*, il *Cliente* avrà l'obbligo di assistere Haemonetics nell'esecuzione del *Richiamo* e, nella misura necessaria, di rendere disponibili o restituire le *Merci* conformemente alle istruzioni di Haemonetics. Se il *Cliente* non soddisfa tale richiesta tempestivamente e continua a utilizzare le *Merci*, Haemonetics sarà liberata da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'uso continuato delle *Merci*, e il *Cliente* dovrà manlevare Haemonetics rispetto a qualsiasi pretesa di terzi derivante dalla prosecuzione dell'uso delle *Merci* da parte del *Cliente*.

Articolo 16: Software

16.1: Qualora il *Preventivo* preveda anche un software identificato (come ad esempio il TEG Manager o HaemoCommunicator, di seguito il "*Software*"), Haemonetics concede con il presente documento, in cambio del pagamento di qualsiasi corrispettivo per la licenza software ("*Corrispettivo Licenza Software*") indicato nel *Preventivo*, al *Cliente*, e il *Cliente* accetta, una licenza non esclusiva e non trasferibile per installare e utilizzare il *Software* esclusivamente per fini interni del *Cliente* e in conformità all'uso previsto del *Software*, come descritto nei relativi manuali d'uso.

16.2: Il *Cliente* non dovrà copiare (salvo per ragionevoli finalità di backup e archiviazione), adattare, creare opere derivate o in altro modo modificare qualsiasi *Software* senza il previo consenso scritto di Haemonetics. Il *Cliente* non dovrà divulgare o fornire accesso al *Software* a terzi, né consentire a terzi di compiere alcuno degli atti vietati ai sensi del presente articolo, in ciascun caso senza il previo consenso scritto di Haemonetics. In aggiunta al consenso scritto di Haemonetics, qualsiasi accesso da parte di terzi al *Software* dovrà essere oggetto di specifici impegni di riservatezza sottoscritti dal terzo, coerenti con le disposizioni del presente articolo 16.

16.3: Reverse Engineering: Salvo ove diversamente espressamente consentito dalla legge applicabile, il *Cliente* non è autorizzato a eseguire direttamente o indirettamente operazioni di *reverse engineering* (ad esempio decompilare, disassemblare, ricompilare al contrario, rimontare al contrario o retrotradurre) su alcun *Software* né su alcun *Software* incorporato nei *Materiali*, né ad utilizzare alcun mezzo per scoprire il codice sorgente o i segreti commerciali contenuti in qualsiasi *Software* o in qualsiasi *Software* incorporato nei *Materiali*. Non meno di sessanta (60) giorni prima di intraprendere uno degli atti vietati sopra elencati, il *Cliente* dovrà fornire a Haemonetics comunicazione scritta specificando con precisione la norma di legge applicabile che consente espressamente tale atto.

16.4: Ambito dei Servizi Software: I seguenti servizi sono inclusi nel *Corrispettivo Licenza Software*:

- (1) Helpdesk. Dalla propria sede, per via telefonica, Haemonetics fornirà suggerimenti e assistenza generali relativi a problematiche del *Software*. Haemonetics fornirà una diagnosi dei problemi dei *Materiali* e assistenza per ripristinare il corretto funzionamento del *Software* a seguito di guasti, malfunzionamenti o

- errori.
- (2) Tutti gli aggiornamenti.
 - (3) Aggiornamenti e nuove versioni del *Software*. Tutti gli aggiornamenti del *Software* e 1 (un) aggiornamento all'anno per mantenere la funzionalità ottimale del sistema.

Per eseguire i servizi, Haemonetics utilizzerà una connessione tramite rete specializzata ai *Materiali* che lo consentono. A tale scopo, il *Cliente* dovrà garantire l'accesso remoto ai *Materiali* tramite VPN (Virtual Private Network) o altri mezzi. È responsabilità del *Cliente* assicurare che siano in atto misure di sicurezza adeguate. Tali servizi di supporto sono forniti solo per i prodotti Haemonetics e non coprono il supporto a seguito di modifiche di configurazione effettuate dal *Cliente* che incidano sull'utilizzo del *Software* da parte del *Cliente*.

16.5: Obblighi del Cliente

Per garantire un supporto adeguato, il *Cliente* dovrà:

- (1) designare un referente principale per Haemonetics per tutte le questioni relative all'esecuzione del *Preventivo*;
- (2) concedere ai rappresentanti di Haemonetics l'accesso alla rete per il supporto da remoto o l'accesso ai locali e ai sistemi del *Cliente* se necessario per riparazioni *in loco*;
- (3) consentire, se necessario, l'accesso (a condizioni ragionevoli) agli ambienti di *test* e produzione interessati;
- (4) limitare l'autorizzazione a presentare richieste di supporto ai soli dipendenti formati e qualificati all'utilizzo dei *Materiali* e i cui nomi siano stati comunicati a Haemonetics;
- (5) installare il software antivirus necessario ed eseguire regolari *backup* dei dati.

Se il *Cliente* non adempie agli obblighi previsti dal presente art. 16.5, Haemonetics avrà il diritto di rifiutarsi di fornire qualsiasi servizio di supporto e manutenzione e potrà rimborsare eventuali corrispettivi già versati in proporzione al tempo residuo per anno contrattuale.

Articolo 17: Giurisdizione e Foro competente

Il rapporto contrattuale tra Haemonetics ed il *Cliente* è soggetto alle leggi Svizzere. Le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni Mobili (CISG) e le norme di diritto internazionale privato che vi rinviano sono espressamente escluse. In mancanza di risoluzione amichevole, la controversia sarà portata dinanzi al tribunale competente del luogo in cui si trova la sede legale di Haemonetics, che avrà competenza esclusiva.